



---

Responsabile del procedimento: DECIMA EMANUELA

**Oggetto:** Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico – qualifica dirigenziale del CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza – Annullamento parziale in autotutela determinazione dirigenziale n. 1347-2022 e Determinazione n. 1841-2022.

### IL DIRIGENTE

Richiamati preliminarmente i seguenti provvedimenti:

- il Decreto Sindacale n. 24 del 27.06.2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore 1 – Affari Generali e Servizi trasversali all'Ente – alla sottoscritta e, in quanto tale, dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di settore" come definiti dall'art. 107 del TUEL;
- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. n. 70/2013 "Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135".
- la delibera di Giunta Comunale n. 155 del 19/04/2022 recante "Approvazione del Piano dei Fabbisogni 2022-2024 e del Piano Occupazionale 2022", così come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 380 del 30.09.2022;
- il "Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27.04.2021, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11.01.2023;

Preso atto che nel citato piano triennale del fabbisogno, per l'annualità 2022 è prevista l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di n. 1 Dirigente Tecnico a tempo pieno e indeterminato;

Considerato che con Determinazione n. 1347 del 10.08.2022 è stato indetto un Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico –

qualifica dirigenziale del CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza, ed è stato, altresì, approvato il relativo Bando di concorso;

Considerato che il bando in parola, all'art. 2, prevede, quali requisiti di partecipazione, le seguenti esperienze di servizio e/o professionali:

1. Essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione, con almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea (servizio in categoria D del comparto Regioni – Enti Locali o, per gli altri comparti, in categoria equiparata alla D). In caso di possesso del diploma di specializzazione (conseguito presso le Scuole di Specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca) o del dottorato di ricerca gli anni vanno ridotti a tre.
2. Essere dipendente di Amministrazioni Statali, reclutato a seguito di corso-concorso, con una anzianità di servizio di quattro anni svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
3. Essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, muniti del diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica, magistrale), e aver svolto per almeno tre anni le funzioni dirigenziali.
4. Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, così come dettagliate dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, per un periodo non inferiore a tre anni, purché muniti del diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica, magistrale).
5. Per i dipendenti di strutture private, aver svolto per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali o comunque aver prestato servizio in categoria contrattuale direttiva di massimo livello.
6. Essere in possesso di almeno 5 anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.
7. Essere cittadini italiani, muniti di idoneo titolo di studio universitario, ed aver maturato un'anzianità con servizio continuativo per almeno quattro anni presso Enti ed Organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Accertata la non rispondenza del requisito previsto dal citato punto n. 6 (quale alternativo e non cumulativo agli altri), alla normativa di principio di riferimento in ordine ai requisiti di accesso alla dirigenza, costituita dall'art. 28 del D.Lgs. n. 165/2001 (giusto rinvio dinamico dell'art. 89 comma 3 del TUEL + art. 73 della 165/2001), così come richiamato dall'art. 7 comma 1 del DPR 70/2013;

Verificato in particolare che:

- a norma dell'art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001, da applicare agli enti locali in quanto ricadente nella disciplina dell'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 del medesimo T.U., *“L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione”*;
- a norma dell'art. 7 comma 1 del DPR n. 70/2013 *“Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea”*;
- il requisito sub 6) di cui all'art. 2 del bando di gara non trova copertura normativa nel citato DPR n. 70/2013 in forza, del resto, della mancata rispondenza di detta fattispecie rispetto ai canoni di cui all'art. 97 Cost. avuto riguardo alla necessità che la copertura dei posti di dirigente pubblico venga assicurata in favore di soggetti che assicurino un adeguato bagaglio di esperienza presso le pubbliche amministrazioni e/o comunque di adeguata esperienza direttiva e/o manageriale la quale non può essere automaticamente desunta con riferimento ai soggetti provvisti del requisito sub 6) di cui all'art. 2 del bando di gara;

Dato atto che:

- in materia di accesso al pubblico impiego, con particolare riguardo all'accesso alla dirigenza, la vigente legislazione riconosce agli enti locali ampia autonomia ordinamentale e che le modalità e le procedure sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dagli organi di governo, fermo restando l'obbligo di rispettare i principi generali in materia di accesso alla P.A. fissati dalla Costituzione e dalle norme legislative generali.

- le amministrazioni comunali disciplinano, dunque, con propri regolamenti e in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", nonché dallo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità e che la potestà regolamentare degli enti locali si esercita, tra l'altro, nelle materie dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, ivi incluso l'accesso alla qualifica dirigenziale;
- in merito, l'articolo 89 del citato d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che i suindicati regolamenti nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il ritiro, anche parziale, di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso (vantando i meri partecipanti una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento) in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato Sez. III Sent., 01/08/2011, n. 4554; nel medesimo senso Cons. Stato Sez. VI, 20/01/2003, n. 184);
- Nel caso di specie la modifica del bando nel corso della procedura non altera la *par condicio* fra i concorrenti né frustra il diritto alla partecipazione, non risultando imposta per tale ragione una riapertura dei termini di presentazione delle domande e risultando quale unico effetto conformativo l'obbligo di esclusione di tutti i concorrenti originariamente ammessi al concorso in forza della concorrenza del requisito di cui al n. 6 dell'art. 2 del bando in quanto detta ammissione è affetta da un primigenio vizio di legittimità avuto riguardo all'illegittimità di detta clausola del bando in base al succitato apparato normativo;
- L'annullamento parziale del bando, in adesione ai principi di economia procedimentale e di salvezza delle parti legittime del bando, consente la possibilità di pervenire alla conclusione della procedura concorsuale una volta che il bando risulti depurato della sola disposizione allo stato degli atti illegittima;

Richiamato il "*Regolamento Comunale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione*", approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 27.04.2021, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 11.01.2023 e in particolare l'art. 6 comma 2;

Ritenuto che a prescindere dalla modifica da ultimo operata al regolamento il tenore della norma regolamentare previgente è da ritenersi *tamquam non esset* in quanto in contrasto con il succitato apparato normativo;

Ritenuto pertanto di dover annullare in autotutela la parte dell'art. 2 del bando di concorso approvato con Determinazione n. 1347 del 10.08.2022, in contrasto con la citata disciplina di principio, facendo salve le parti del bando perfettamente coerenti rispetto alla vigente normativa di riferimento;

Dato atto che il potere di autotutela, con il quale l'ordinamento attribuisce all'amministrazione di poter emendare autonomamente l'azione amministrativa dalle illegittimità commesse, spetta per definizione all'organo che ha adottato l'atto asseritamente contrario alle regole di diritto che ne disciplinano l'attività;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire, altresì, sulla determinazione n. 1841-2022, annullando in autotutela la parte in cui si ammettono con riserva alla procedura concorsuale per n. 1 posto di dirigente tecnico, anche i candidati in possesso dei soli requisiti indicati dall'art. 2 punto 6 del bando in parola, poiché in contrasto con la normativa di principio contenuta nell'art. 28 del decreto legislativo 165/2001 (applicabile agli enti locali per via del rinvio dinamico dell'art. 88 comma 1 e dell'art. 89 comma 3 che rinvia al 29/1993 abrogato e sostituito dalla 165/2001, giusto art. 73 di quest'ultima norma), così come richiamato dall'art. 7 comma 1 del DPR 70/2013, secondo cui testualmente: *“Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.”*

#### DETERMINA:

- 1) Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 241/1990;
- 2) Di annullare parzialmente in autotutela la determinazione n. 1347-2022 e annesso allegato, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione, alternativo e non cumulativo agli altri, quello di *“Essere in possesso di almeno 5 anni di comprovato esercizio professionale correlato al titolo di studio richiesto con relativa iscrizione all'albo ove necessaria.”*

- 3) Di annullare parzialmente in autotutela la determinazione dirigenziale n. 1841-2022 nella parte in cui ammette con riserva alla procedura concorsuale anche i candidati in possesso del solo requisito indicato all'art. 2 punto 6 del bando oggetto della presente modifica;
- 4) Di approvare l'elenco rettificato dei candidati ammessi con riserva (All. A) alla partecipazione al Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di Dirigente Tecnico – qualifica dirigenziale del CCNL Regioni Autonomie Locali – Area Dirigenza, precisando che l'accertamento della mancanza anche di uno solo tra i requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dalla selezione o la decadenza dalla immissione in graduatoria o dall'assunzione.
- 5) Di pubblicare il presente atto e il relativo allegato (All. A), in sostituzione dell'allegato A della determinazione dirigenziale n. 1841-2022, all'Albo Pretorio dell'Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso del sito istituzionale dell'Ente, dando atto che tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge e nei confronti di tutti i candidati;
- 6) Di notificare il presente provvedimento ed i relativi allegati ai candidati esclusi in esecuzione della presente determinazione;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs n. 33/2013;
- 8) Di rendere noto ai sensi della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la PO del Servizio Risorse Umane dott.ssa Emanuela Decima;
- 9) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- 10) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio online del Comune di Crotona, nell'area Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Crotona.

Crotona, lì 24/01/2023

Il Dirigente  
*f.to Dott.ssa Raffaella Paturzo*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

## **Visto di regolarità tecnica**

sulla determinazione in oggetto si attesta ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Dirigente  
*f.to Dott.ssa Raffaella Paturzo*

## **Attestazione di pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 24/01/2023 registrata al n° 235 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Crotone, lì 24/01/2023

**Il Responsabile dell'Albo pretorio**

*f.to Dott. Antonio Nicoletta*